

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n. _____ del _____

Oggetto: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRITORIO REGIONALE – ANNO 2016

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii., concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;

VISTO il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il “Piano di Rientro”);

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministero per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro tempore della Regione Lazio – dott. Nicola Zingaretti - l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, co. 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni e integrazioni, assegnandogli – altresì – quale incarico prioritario

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

PRESO ATTO, altresì, che con la suddetta Deliberazione sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria";

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2000/75/CEE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 e s.m.i. relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modifiche;

PRESO ATTO che tutte le Province della Regione Lazio sono in restrizione per l'avvenuta circolazione del sierotipo BTV1 e la Provincia di Latina è in restrizione anche per l'avvenuta circolazione del sierotipo BTV4 ;

PRESO ATTO del dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n. 157542 del 12/06/2015 e ss.mm.ii recante misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale;

PRESO ATTO del dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n.5662 del 14/03/2014, recante misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00099/2015 del 10 marzo 2015 "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRITORIO REGIONALE-anno 2015";

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ha dato mandato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana di acquistare complessivamente 120.000 dosi di vaccino spento BTV1 e 18.000 dosi di vaccino spento BTV4 necessari per l'immunizzazione dei capi sensibili oggetto di movimentazione;

RITENUTO di dover fornire indicazioni omogenee alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione dei focolai di malattia, l'utilizzo razionale del presidio immunizzante e per la movimentazione

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

degli animali sensibili alla Blue Tongue all'interno delle aree del territorio regionale attualmente in restrizione nel rispetto della normativa europea e nazionale sopra richiamata, aggiornando ed integrando quanto già emanato con proprio precedente Decreto n. U00099 del 10 marzo 2015;

VISTO il documento predisposto a tal riguardo dalla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali avente per oggetto "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRITORIO REGIONALE – ANNO 2016";

RITENUTO di revocare conseguentemente il proprio precedente Decreto n. U00099/2015;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il documento denominato "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRITORIO REGIONALE – ANNO 2016" ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di revocare il proprio precedente Decreto n. U00099/2015 "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRITORIO REGIONALE – Anno 2015";

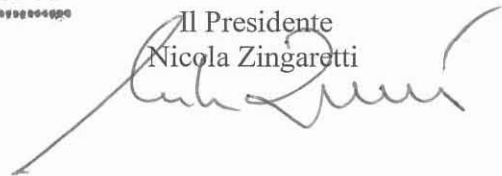
Le Aziende Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, sono i destinatari del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Roma, li 10 MAG. 2016

Il Presidente
Nicola Zingaretti





Allegato A

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRITORIO REGIONALE

Indice

1. Gestione dei focolai
 - 1.1 Definizione di caso
 - 1.2 Attività da compiere in caso di sospetto e conferma
 - 1.3 Animali morti e abbattuti all'interno dei focolai
 - 1.4 Smaltimento delle carcasse
 - 1.5 Estinzione dei focolai
2. Aree soggette a restrizione
3. Sorveglianza sierologica
4. Movimentazioni
 - 4.1 Movimentazione intra-regionale di animali da macello
 - 4.2 Movimentazione intra-regionale di animali da vita
 - 4.3 Movimentazioni verso territori indenni o con stato sanitario non omogeneo
5. Vaccinazione
 - 5.1 Registrazione degli interventi vaccinali
 - 5.2 Segnalazioni di reazioni avverse

Allegato 1 - Scheda di indagine epidemiologica

Allegato 2 - Scheda registrazione visite cliniche

Allegato 3 - Richiesta di autorizzazione alla effettuazione della profilassi vaccinale

Allegato 4 - Registro di carico e scarico del vaccino

Allegato 5 - Protocollo di intervento in caso di segnalazione di sospetta reazione avversa alla vaccinazione

Allegato 6 - Scheda di accettazione campioni

Allegato 7 - Scheda di segnalazione alle Autorità Competenti di casi di sospetta reazione avversa

I. GESTIONE DEI FOCOLAI

I.1 DEFINIZIONE DI CASO

CASO SOSPETTO:

- un animale delle specie recettive alla malattia con manifestazione di un qualsiasi sintomo della Blue Tongue, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità (i sintomi sono quasi esclusivamente visibili negli ovini); oppure
- sieroconversione di un animale sentinella: positività in ELISA (con precedente negatività), in attesa di Sieroneutralizzazione (SN).

CASO CONFERMATO:

- sieroconversione di un animale sentinella: positività in ELISA (con precedente negatività), conferma dal centro di Referenza mediante prova della Sieroneutralizzazione; oppure

- presenza del virus o di materiale genetico del virus in insetti vettori o animali (isolamento e/o PCR positiva).

Qualora il sospetto di Blue tongue sia formulato in un allevamento sito in un Comune dove altri casi di Blue Tongue sono stati confermati nel corso della stessa stagione epidemica, il servizio veterinario può confermare la malattia in base a risultati clinici ed epidemiologici. Per la conferma del focolaio nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN), in questi casi, il servizio veterinario indicherà come sierotipo responsabile lo stesso registrato per il primo focolaio nel medesimo comune.

Rimane, comunque, la possibilità da parte del servizio veterinario di procedere al prelievo di ulteriori campioni qualora la situazione epidemiologica e clinica lo faccia ritenere utile.

Nota. Una sieroconversione è così definita: una positività sierologica di un animale sentinella con una precedente negatività sierologica risalente al massimo a 100 giorni prima. Quindi il caso di un animale risultato negativo prima di 100 giorni da un secondo prelievo risultato positivo non è da considerarsi sieroconversione.

Non è da considerarsi caso né sospetto né confermato un animale sottoposto a prelievo per la prima volta e che presenti un risultato positivo alla prova ELISA, anche qualora la positività fosse confermata in SN e nel caso in cui la PCR non sia stata effettuata o sia risultata negativa. Questa situazione si riscontra spesso in caso di arruolamento nuove sentinelle oppure in animali nel frattempo vaccinati o per pregressa circolazione virale. Nel caso invece che la PCR sia stata eseguita con esito positivo il caso è da intendersi confermato.

Le disposizioni contenute nel presente dispositivo non si applicano nei confronti del sierotipo 16 del virus, in conformità con quanto determinato con nota DGVA- VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005.

1.2 ATTIVITA' DA COMPIERE IN CASO DI SOSPETTO E CONFERMA

Delimitazione dei Territori con infezione in atto

La circolazione virale rilevata attraverso il sistema di sorveglianza sierologica o clinica (o entomologica) sia sospetta che confermata determina l'istituzione di "territori con infezione in atto". Tali territori sono definiti come i territori compresi nel raggio di 4 Km dall'azienda sede del caso sospetto o confermato.

E' compito del Servizio Veterinario della ASL competente sull'azienda provvedere di volta in volta a definire l'elenco delle aziende ricadenti nei territori con infezione in atto. L'Osservatorio Epidemiologico dell'IZSLT di Roma (OEVR) provvede alla definizione del buffer nei casi in cui siano interessati i territori di più Aziende Sanitarie. E' altresì compito dei Servizi Veterinari delle ASL verificare i territori con infezione in atto della Regione o del resto del territorio nazionale, quando necessario, ai fini delle movimentazioni in entrata nel proprio territorio di competenza, accedendo alle specifiche funzionalità del SIMAN.

Azioni nel focolaio e nei territori con infezione in atto

In caso di sospetto o conferma come sopra definiti, il Servizio Veterinario della ASL provvederà a:

- porre l'azienda sotto sequestro con il divieto di movimentazione degli animali delle specie recettive in uscita dall'allevamento;
- istituire la restrizione alla movimentazione degli animali sensibili non vaccinati dalle aziende ubicate nei territori con infezione in atto (raggio di 4 Km dall'azienda sede del caso);
- controllare la presenza in BDN dei dati corretti relativi agli animali censiti nell'azienda focolaio e alle sue coordinate geografiche ;

- compilare la scheda di indagine epidemiologica, utilizzando l'apposita scheda SIBT (Allegato 1) inviandone copia all'OEVR (oevr@izslt.it) in caso di conferma in Comuni interessati per la prima volta dall'infezione;
- distruggere, eliminare, incenerire o seppellire le carcasse degli animali morti nell'azienda focolaio, secondo le modalità di seguito descritte;
- registrare il focolaio sia sospetto che confermato sul SIMAN. Si sottolinea che sul SIMAN i focolai si dividono in 3 tipi: Positività Diagnostica (PD) in caso di PCR positiva su animale; Sieroconversione (SC) in caso di ELISA e SN positivi in animale con ELISA precedente negativa; focolaio clinico (FC).
- disporre l'eventuale stabulazione degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora sia possibile;
- disporre, se ritenuto utile in funzione della situazione riscontrata, il trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di *Culicoides*;
- qualora il caso di Blue Tongue sia confermato per la prima volta in un Comune nella stagione epidemica in corso, effettuare, le visite cliniche degli ovini ubicati in aziende rientranti nel raggio di 4 Km dal focolaio. La registrazione delle visite va effettuata sulla tabella in formato Excel (Allegato 2) da inviare all'OEVR (oevr@izslt.it) che provvederà successivamente all'invio dei dati al Centro di Referenza.

In considerazione della persistenza della circolazione virale nel Lazio, a seguito di conferma di focolaio di BT, NON sono obbligatorie le seguenti operazioni:

- cattura di insetti vettori nell'azienda sede di focolaio e nel buffer di 4 km;
- prelievo di tutto l'effettivo dell'azienda sospetta e/o confermata;
- prelievi a campione nelle aziende nel buffer di 4 km dall'azienda confermata.

Nel caso di sospetto o conferma di sierotipi attualmente non circolanti nel territorio regionale, le indicazioni saranno rimodulate alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

1.3 ANIMALI MORTI E ABBATTUTI ALL'INTERNO DEI FOCOLAI

Casi di mortalità elevata devono essere investigati a fondo e deve essere operata la necessaria diagnosi differenziale per evitare che venga attribuita alla Blue Tongue mortalità dovuta a cause diverse.

L'indennizzo agli allevatori in caso di malattia infettiva rientrante nell'art. 1 del Reg. di Polizia Veterinaria (DPR 320/54), è regolamentato dalla Legge 218/88. Ai sensi della suddetta Legge, per la stagione epidemica 2016, l'indennizzo non verrà corrisposto per i soggetti venuti a morte a seguito dell'infezione, così come disposto da questa amministrazione in passato con i DCA U00143 per il 2014 e U00099 per il 2015, atteso il parere rilasciato dal Ministero della Salute al riguardo con nota prot. n. 129/2015, nell'ambito della valutazione, in sede tavolo di verifica, del DCA U00099/2015.

Relativamente all'abbattimento dei capi perché infetti, sospetti d'infezione, contaminazione o sani recettivi, con nota prot. n. 20484 del 25/10/2013 lo stesso Ministero ha chiarito che tale decisione [...] può essere prevista per comprovati motivi di benessere animale, accertati e verificati dal veterinario ufficiale, quale strumento eutanasi su animali moribondi o con gravi forme di malattia tali da far ritenere infausta la prognosi. In questi casi, quando il virus circola attivamente sul territorio, l'abbattimento degli animali, sia malati che infetti, che convalescenti o sospetti di contaminazione, non rappresenta uno strumento efficace alla prevenzione della diffusione della malattia. Al contrario gli animali malati che dovessero guarire, sviluppano generalmente una solida immunità che riduce la forza della trasmissione del virus nella popolazione.

In base a quanto sopra rappresentato è possibile accedere all'indennizzo degli animali abbattuti in sede di focolaio accertato di malattia, secondo le procedure e i modelli della DGR 769/04. (BURL- N. 29 del 20/10/2004), qualora il veterinario ufficiale abbia disposto, informandone il Ministero della Salute, gli abbattimenti degli animali ritenuti necessari per prevenire il propagarsi dell'epidemia o per comprovati motivi di benessere animale.

1.4 SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Lo smaltimento delle carcasse degli animali morti deve avvenire ai sensi del Regolamento (CE) 1069/09.

Ai sensi dell'art. 19 lettera e) del suddetto Regolamento "è consentito procedere all'incenerimento o sotterramento in loco delle carcasse, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali [...] in caso di insorgenza di una malattia soggetta a obbligo di denuncia, previa verifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale che il sito individuato e le modalità utilizzate siano rispettose di quanto stabilito".

Le modalità di smaltimento in deroga di cui sopra dovranno essere effettuate conformemente alla sez. I capo III dell'allegato VI del Reg. (UE) 142/11, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

Nel caso in cui non ricorrano le suddette condizioni, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire presso gli stabilimenti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1069/09.

1.5 ESTINZIONE DEI FOCOLAI

- Nel caso di focolai clinici o positività diagnostiche (PCR) il focolaio può essere estinto in assenza di ulteriori sospetti clinici dopo 60 gg dal rilievo dell'ultimo caso (inteso come data di prelievo o di rilievo clinico).

- Nel caso di sieroconversioni in animali sentinella, è necessario, trascorsi almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso, effettuare un controllo sierologico sugli animali sentinella rimasti negativi: se tali animali risultano ancora negativi è possibile estinguere il focolaio; qualora tra tali animali si riscontrino ulteriori positività, devono essere effettuati due controlli sierologici a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro sugli animali sentinella rimasti negativi per escludere il perdurare della trasmissione virale in loco.

La chiusura del focolaio dovrà essere registrata sul SIMAN con indicazione della data di estinzione del focolaio e la data di revoca dei provvedimenti per l'azienda interessata.

2. AREE SOGGETTE A RESTRIZIONE

Il Regolamento (CE) 1266/2007 e la nota ministeriale prot. n. 15742/2015 individuano due situazioni epidemiologiche che comportano due tipi di restrizioni diverse:

a) "Province soggette a restrizione"

Tale definizione si riferisce alla circolazione virale storica ed indica quali sierotipi si sono manifestati negli ultimi anni. Non corrisponde necessariamente alla circolazione virale recente. L'unità geografica di riferimento è la Provincia. Le Province soggette a restrizione sono dichiarate di volta in volta dal Ministero della Salute tramite appositi provvedimenti. Tutte le Province del Lazio sono attualmente in restrizione per BTV 1 e per almeno 2 anni dall'ultimo focolaio registrato (come da Reg. (CE) 1266/2007). La Provincia di Latina è in restrizione anche per BTV 4.

L'elenco aggiornato delle Province soggette a restrizione è disponibile sul sito del SIBT (www.izs.it) al link "Province soggette a restrizione". La mappa viene aggiornata solo per nuova circolazione virale in nuove province o per nuovi sierotipi, quindi la data dell'ultimo aggiornamento presente sotto la mappa può risalire a molto tempo prima.

b) "Territori con infezione in atto"

Tale definizione si riferisce alle zone interessate dalla circolazione virale negli ultimi 30/60 giorni, indipendentemente dal sierotipo e dal tipo di focolaio (clinico, sierologico, virologico).

I territori con infezione in atto sia sospetta che confermata sono mantenute per un periodo di almeno 30 giorni dalla pubblicazione del sospetto sul SIMAN.

3. SORVEGLIANZA SIEROLOGICA

La sorveglianza sierologica deve essere effettuata a cadenza mensile in tutte le ASL del territorio regionale, nelle aziende sentinella storicamente utilizzate per il piano di sorveglianza.

Nel caso in cui nelle suddette aziende non siano più presenti capi sieronegativi, il Servizio Veterinario provvederà all'arruolamento di nuovi animali nelle stesse o in nuove aziende di numero pari a quello delle aziende non più utilizzabili.

Per l'invio di materiale diagnostico legato all'arruolamento di nuove sentinelle è fondamentale non inserire, come motivo, "prelievo di animali sentinella", ma "altri motivi di prelievo".

4. MOVIMENTAZIONI

4.1 MOVIMENTAZIONE INTRA-REGIONALE DI ANIMALI DA MACELLO

Movimentazione da Territori con infezione in atto (determinati da BTV 1 e/o BTV 4) verso zona omologa o verso zona di restrizione BTV 1 e/o 4

La macellazione degli animali deve avvenire inderogabilmente entro 24 ore dall'arrivo allo stabilimento di macellazione.

Il macello non deve essere necessariamente incluso nell'elenco dei mattatoi designati ai sensi del Reg. (CE) 1266/07. Per i mattatoi del territorio regionale l'obbligo di essere inseriti nel suddetto elenco e il mantenimento dei requisiti a questo collegati, vige solo per gli impianti che macellano capi provenienti da province in restrizione per sierotipi diversi dal BTV1 e dal BTV 1 e BTV 4 per la Provincia di Latina.

L'allevatore deve redigere il modello IV e sottoporlo al visto presso gli sportelli aperti al pubblico del Dipartimento della prevenzione nei tre giorni precedenti lo spostamento; il veterinario ufficiale riporta nella sezione E del mod. 4 la dicitura "Vincolo alla macellazione - Trasporto autorizzato tra le ore __ e le ore __ - Automezzo e animali trattati con prodotti insetto repellenti".

Il Veterinario Ufficiale dello stabilimento di macellazione, comunica l'avvenuta macellazione, entro 48 ore dall'abbattimento degli stessi e qualsiasi eventuale non conformità di ordine clinico e documentale, al servizio veterinario del Distretto di origine degli animali.

Nel caso di spostamenti per macellazione all'interno della stessa ASL, il Servizio Veterinario può predisporre una procedura interna che garantisca comunque la tracciabilità.

In deroga a quanto previsto al paragrafo 1.2, in particolare alle azioni da porre in essere da parte del servizio veterinario della ASL in aziende sede di focolaio sospetto o confermato relativamente al divieto di movimentazione degli animali delle specie recettive in uscita dall'allevamento, è consentita, l'uscita degli animali sensibili esclusivamente per la macellazione immediata presso stabilimenti di macellazione ubicati all'interno dei Comuni in cui ricadono i Territori con infezione in atto, anche quelli contigui determinati da altro focolaio sospetto o confermato Tali spostamenti sono autorizzati dal servizio veterinario della ASL purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto, da verificare con visita clinica al carico. Il veterinario ufficiale riporta nella sezione E del mod. 4 la dicitura "Animali provenienti da focolaio destinati alla macellazione immediata privi di sintomi clinici da Blue Tongue- Trasporto autorizzato tra le ore __ e le ore __ - Automezzo e animali trattati con prodotti insetto repellenti". Il Veterinario Ufficiale dello stabilimento di macellazione, comunica l'avvenuta macellazione, entro 48

ore dall'abbattimento degli stessi e qualsiasi eventuale non conformità di ordine clinico e documentale, al servizio veterinario del Distretto di origine degli animali. Nel caso di spostamenti per macellazione all'interno della stessa ASL, il Servizio Veterinario può predisporre una procedura interna che garantisca comunque la tracciabilità.

Gli animali sottoposti a vaccinazione per il/i sierotipo/i per cui la Provincia è in restrizione e che sono nel periodo di immunità come indicato nel foglietto illustrativo del vaccino impiegato, possono essere movimentati verso qualsiasi macello del territorio regionale dalle zone di restrizione, dai territori con infezione in atto e dalle aziende sede di focolaio sospetto o confermato. In quest'ultimo caso la vaccinazione completa dell'animale deve essere avvenuta prima della data di sospetto del focolaio.

4.2 MOVIMENTAZIONE INTRA-REGIONALE DI ANIMALI DA VITA

Movimentazione da Territori con infezione in atto (determinati da BTV 1) verso zona omologa (determinata da BTV 1 e/o 4) o zona di restrizione BTV 1 e 4

Movimentazione da Territori con infezione in atto (determinati da BTV 4) verso zona omologa (determinata da BTV 4) o zona di restrizione BTV 4

BOVINI MAGGIORI DI 90 GG E OVI-CAPRINI

a) Non possono essere movimentati animali sensibili da aziende sede di focolaio (sospetto o confermato) per 60 giorni dall'ultimo caso rilevato.

b) Gli animali sottoposti a vaccinazione per il/i sierotipo/i per cui la Provincia è in restrizione e che sono nel periodo di immunità come indicato nel foglietto illustrativo del vaccino impiegato, possono essere movimentati verso il resto del territorio regionale dai territori con infezione in atto. La vaccinazione completa dell'animale deve essere avvenuta prima della data di sospetto del focolaio che ha determinato i Territori con infezione in atto in cui ricade l'allevamento di partenza degli animali.

c) Le movimentazioni di animali sensibili non vaccinati da aziende site in Territori con infezione in atto e nei Comuni in cui ricadono tali territori sono consentite solo verso aziende ubicate all'interno della stessa zona o verso aziende ubicate in zone contigue di pari stato sanitario. Tali spostamenti sono autorizzati dal servizio veterinario della ASL purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto, da verificare con visita clinica al carico. Il veterinario ufficiale riporta nella sezione E del mod. 4 la dicitura "Animali provenienti da azienda posta in zona a circolazione virale privi di sintomi clinici da Blue Tongue- spostamento in vincolo sanitario al destino indicato -Trasporto autorizzato tra le ore __ e le ore __ - Automezzo e animali trattati con prodotti insetto repellenti".

L'allevatore che riceve i capi in vincolo deve consegnare il mod. IV al servizio veterinario il giorno successivo all'arrivo degli animali.

Nel caso di trasferimento tra ASL o tra province della Regione Lazio, il servizio veterinario della ASL competente per la partenza informa il servizio veterinario della ASL di destino contestualmente al rilascio della certificazione tramite comunicazione fax (o tramite mail); il servizio veterinario della ASL di destino trasmette via fax (o tramite mail) al servizio veterinario della ASL di partenza l'avvenuta consegna del mod. IV da parte dell'allevatore di destino.

d) Per gli allevamenti che non ricadono nei Territori con infezione in atto, l'allevatore redige il mod. IV e lo sottopone al visto del servizio veterinario per la parte di attestazione sulle qualifiche sanitarie di allevamento e capi presso gli sportelli del Dipartimento della prevenzione, dove viene riportata la dizione "spostamento in vincolo sanitario al destino indicato"; l'allevatore che riceve i

capi in vincolo deve consegnare il mod. IV al servizio veterinario il giorno successivo all'arrivo degli animali.

Nel caso di trasferimento tra ASL o tra province della Regione Lazio, il servizio veterinario della ASL competente per la partenza informa il servizio veterinario della ASL di destino contestualmente al rilascio della certificazione tramite comunicazione fax (o tramite mail); il servizio veterinario della ASL di destino trasmette via fax (o tramite mail) al servizio veterinario della ASL di partenza l'avvenuta consegna del mod IV da parte dell'allevatore di destino.

VITELLI DI ETÀ INFERIORE A 90 GG.

Per la categoria dei vitelli scoiattati, anche ai fini della tutela del benessere animale, in considerazione dell'impossibilità di vaccinare e della diseconomicità di sottoporre a test PCR tale categoria di animali, potranno essere valutate dall'Autorità Competente Regionale deroghe specifiche, su richiesta delle ASL interessate, per lo spostamento da allevamenti posti in zone a circolazione virale verso aziende poste all'interno delle province in restrizione (aree omogenee). Saranno comunque garantiti la tracciabilità degli spostamenti e i vincoli alla movimentazione:

- trattamento degli animali e dei mezzi di trasporto con insetto-repellenti;
- trasporto in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e divieto di ulteriore spostamento nei 60 gg successivi all'arrivo fatta eccezione per la macellazione.

4.3 MOVIMENTAZIONI VERSO TERRITORI INDENNI O CON STATO SANITARIO NON OMOGENEO

Tale tipologia di movimentazioni è disciplinata dalle disposizioni previste dal Regolamento (CE) 1266/2007 e s.m.i. e dal Ministero della Salute che di volta in volta si succedono. A titolo di esempio si cita la disposizione dirigenziale prot. n. 15742/2015 e s.m.i. attualmente in vigore.

Accordi inter-regionali possono essere siglati dalla Regione Lazio per le movimentazioni verso Regioni contigue.

5. VACCINAZIONE

La campagna di vaccinazione 2016 nel territorio regionale interesserà gli animali sensibili oggetto di movimentazione (transumanza e compravendita).

Come previsto dal dispositivo del Ministero della Salute prot. n. 15742/2015, modificato dal dispositivo prot. n. 18322/2015 *"ai soli fini della movimentazione degli animali delle specie sensibili, anche le Associazioni di categoria del settore zootecnico delle specie sensibili possono provvedere all'acquisto dei vaccini per gli allevatori e/o detentori di animali interessati"*.

In tutti i casi, le operazioni di vaccinazione nei confronti della Blue Tongue sono programmate, svolte e controllate dalle Aziende Unità Sanitarie Locali che si avvalgono per l'esecuzione in via prioritaria dei:

- a) veterinari dipendenti o convenzionati;
- b) veterinari aziendali sulla base di una richiesta specifica effettuata dal rappresentante legale dell'azienda zootecnica e controfirmata dallo stesso veterinario aziendale.

La situazione emergenziale determinata da questa epidemia richiede l'adozione di misure straordinarie di intervento, ad invarianza del budget complessivo assegnato a ciascuna ASL, da ricercare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella costituzione di Task force aziendali coordinate da un responsabile, a cui assegnare, con distacco temporaneo, anche veterinari, operanti presso altri distretti e/o appartenenti anche ad altre aree funzionali, da utilizzare in relazione alle esigenze determinate dalla situazione epidemiologica.

Ulteriori risorse umane veterinarie, per affrontare tale emergenza potranno essere reperite nell'ambito della veterinaria specialistica convenzionata in regime di plus orario non stabilizzabile sulla base di progetti obiettivo aventi una scadenza temporale ben definita non superiore ai sei



mesi e legata alla campagna di vaccinazione 2016, con la copertura finanziaria assicurata dalle entrate proprie del Dipartimento di Prevenzione.

L'operato del veterinario libero professionista autorizzato è comunque un'attività libero-professionale il cui onere è a carico del proprietario.

I veterinari autorizzati dovranno impegnarsi:

- a predisporre un programma di vaccinazione aziendale, nel quale dovranno essere indicati con chiarezza i tempi, le modalità ed il numero di capi, con indicazione delle categoria oggetto della vaccinazione, anche al fine dell'acquisizione presso l'Azienda Sanitaria Locale delle dosi di vaccino necessarie;
- a seguire strettamente tutte le prescrizioni del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale;
- ad eseguire tutti gli altri eventuali interventi correlati alla campagna di vaccinazione previsti, in primis la registrazione degli interventi vaccinali sul sistema informativo SIEV descritta nel paragrafo 5.1;
- a trasmettere al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale tutte le schede di rilevazione degli interventi relativi alla vaccinazione, allegate al protocollo, debitamente compilate, nei tempi previsti e secondo le istruzioni dello stesso Servizio Veterinario dell'ASL.

Presso l'Azienda Sanitaria Locale deve essere correttamente conservato un registro di carico e scarico del presidio immunizzante conforme all'allegato 4.

In merito alla vaccinazione dei bufali e dei caprini con il vaccino attualmente registrato per i bovini e gli ovini, non avendo il Ministero della Salute dato riscontro ai quesiti posti dalla Direzione Regionale competente, tenuto conto delle pregresse esperienze di utilizzo in queste specie, l'utilizzo dello stesso in detti animali può essere ritenuto adottabile, a seguito di una richiesta formalizzata da parte dell'allevatore corredata anche da una liberatoria nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale per gli eventuali danni da reazioni avverse.

5.1 REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI

La vaccinazione rientra nelle attività cofinanziate dalla Commissione Europea, ma per ottenere i fondi europei è assolutamente necessario che i dati degli animali vaccinati siano comunicati al Centro di Referenza (attraverso il sistema SANAN). A tal fine, per facilitare l'inserimento dei dati, l'OEVR di Roma si è reso disponibile a fornire supporto tecnico mediante la trasmissione al SANAN dei dati inseriti nel SIEV dai Veterinari.

All'interno della piattaforma SIEV è stato sviluppato un applicativo per inserire i dati relativi alle vaccinazioni alla voce Menu: Sanità animale / Malattie Bovini-Bufalini o Malattie Ovini-Caprini / Inserimento.

Per gli ovini e i caprini, è possibile registrare le vaccinazioni per Blue Tongue in modalità sintetica, specificando il numero dei capi presenti, vaccinabili e vaccinati. Per i bovini e bufalini rimane la modalità di registrazione puntuale per capo.

Come motivo di ingresso in stalla occorre inserire "vaccinazione", "primo richiamo" o "richiamo annuale". Se in uno stesso allevamento si effettuano interventi diversi, occorre inserire le attività separatamente, con "motivo ingresso" differenti.

Si comunica che, come da istruzioni del Centro di Referenza, il motivo di ingresso in stalla per l'impiego del vaccino inattivato Merial BTVPUR ALSAP 4 negli ovini (efficace con una singola dose iniziale) deve essere "vaccinazione".

Qualora i dati non siano inseriti secondo tali modalità, non saranno congruenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea e quindi non potranno essere utilizzati ai fini del cofinanziamento comunitario.

Nel caso di necessità di chiarimenti è possibile contattare l'OEV (oevr@izslt.it; andrea.carvelli@izslt.it).

5.2 SEGNALAZIONI DI REAZIONI AVVERSE

Nel foglietto illustrativo del vaccino attualmente utilizzato non sono riportate controindicazioni. Eventuali danni vaccinali vanno investigati per essere attribuiti o meno all'effetto del vaccino. A tal proposito al fine di uniformare nel territorio regionale le suddette attività si dovrà fare riferimento alle procedure di seguito dettagliate nell'allegato diagramma di flusso (allegato 5).

Il materiale patologico eventualmente prelevato dovrà essere inviato all'IZSLT, accompagnato dalla apposita scheda (Allegato 6).

Ai fini dell'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione sulle possibili cause delle reazioni avverse segnalate, sono da ritenersi indispensabili l'effettuazione degli accertamenti anatomico-patologici e di laboratorio da parte dell'IZSLT.

Nel caso in cui l'episodio segnalato venga potenzialmente attribuito all'intervento vaccinale sarà cura del Veterinario Ufficiale di Area A compilare, per la parte di propria competenza l'allegata scheda di segnalazione di reazione avversa (allegato 7).

La suddetta scheda dovrà essere consegnata, corredata dei relativi rapporti di prova dell'IZSLT al Veterinario Responsabile di Area C che provvederà all'inoltro all'Area Sanità Veterinaria per i successivi adempimenti previsti dal sistema nazionale di farmacovigilanza.



SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE TONGUE

SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER BLUE TONGUE

DATA DI COMPILAZIONE / /

NOME E COGNOME DEL VETERINARIO (STAMPATELLO)

DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA

PROVINCIA _____

COMUNE _____

COORDINATE GEOGRAFICHE (in formato decimale):

Latitude: | | , | | | | | | | | Longitude: | | , | | | | | | | |

CODICE ALLEVAMENTO									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DENOMINAZIONE DELL'ALLEVAMENTO

PROPRIETARIO _____

DETENTORE _____

INDIRIZZO DELL'ALLEVAMENTO

SI PREGA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 2) EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI (referti IZS competente, carta dell'IGM, ecc.)

WS

SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE TONGUE

PARTE 1 - GENERALITA' DELL'AZIENDA

1. TIPOLOGIA DELL'AZIENDA:

(è possibile barrare più caselle)

LATTE	(SI)	(NO)
CARNE	(SI)	(NO)
MISTO (indicare le categorie interessate)	(SI)	(NO)
MACELLO	(SI)	(NO)
STALLA DI SOSTA	(SI)	(NO)

2. MODALITA' D'ALLEVAMENTO:

[1] allevamento in stalla tutto l'anno

[1] si [2] no

[2] pascolo in primavera/estate

[a] si

[a.1] quando gli animali sono al pascolo, nei periodi notturni sono custoditi in ricoveri?

[1] si [2] no

[b] no

3. ZONA DI PASCOLO: indicare il Comune _____

[1] pascolo privato

[1] si [2] no

[2] in comune con greggi appartenenti ad altri proprietari

[1] si [2] no

[3] al pascolo sono contigue zone umide

[1] si [2] no

4. VENGONO EFFETTUATI TRATTAMENTI CONTRO GLI INSETTI NELL'AMBIENTE?

[1] si [2] no

5. SONO STATE EFFETTUATE VACCINAZIONI PER ALTRE PATOLOGIE?

[1] si [2] no

se si indicare:

Specie animale	Specificare il tipo di vaccinazione effettuata	Data di vaccinazione	Numero Animali Vaccinati

6. SONO STATE CONFERMATE O SOSPETTATE ALTRE PATOLOGIE?

[1] si [2] no

se si indicare:

Specie animale	Specificare il tipo di malattia sospettata o confermata	Data comparsa dei primi sintomi	Numero Animali colpiti

SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE TONGUE**7. AZIENDE O PERTINENZE APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO**
(si prega di compilare la tabella in tutte le sue parti)

<i>Codice allevamento</i>	<i>Denominazione azienda</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Comune e Provincia</i>	<i>AUSL</i>	<i>Specie animali allevate</i>



SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE TONGUE

PARTE 2 – RILIEVO DI CIRCOLAZIONE VIRALE (FOCOLAIO CLINICO / SIEROCONVERSIONE) IN AZIENDA

1. LA BLUETONGUE E' STATA DIAGNOSTICATA/SOSPETTATA IN SEGUITO A:

(barrare le caselle che interessano)

- [1] esame clinico
- [2] introduzione di animali provenienti da un'azienda sede di focolaio
- [3] controllo in allevamento ricadente in Zona di protezione / di sorveglianza
- [4] presenza di insetti vettori
- [5] controllo sierologico in qualità di azienda sentinella

2. DATA DEL SOSPETTO/CONFERMA DELL'INFEZIONE

- [1] data in cui sono stati osservati per la prima volta sintomi riferibili a bluetongue

____/____/____

- [2] data del primo prelievo risultato positivo per bluetongue

____/____/____

- [3] data dell'ultimo prelievo risultato negativo per bluetongue

____/____/____

- [4] data dell'introduzione di animali provenienti da azienda sede di focolaio:

____/____/____

3. ANIMALI DI SPECIE RECETTIVE PRESENTI IN AZIENDA AL MOMENTO DEL SOSPETTO / CONFERMA DEL FOCOLAIO O SIEROCONVERSIONE

Compilare le tabelle sottostanti in tutte le loro parti e allegare la scheda di esame clinico.

Specie animale	Totale animali presenti	Vaccinati	Malati	Morti
BOVINI				
BUFALINI				
OVINI				
CAPRINI				

4. CRONOLOGIA DEI CONTROLLI SIEROLOGICI EFFETTUATI

(compilare la tabella in tutte le sue parti solo in caso di azienda sentinella)

Data prelievo	Numero capi prelevati	Numero capi positivi al'ELISA	Numero capi negativi al'ELISA

SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE TONGUE

5. MOVIMENTO DEGLI ANIMALI

INTRODUZIONI DI ANIMALI NEGLI ULTIMI 3 MESI

(si prega di compilare la tabella in tutte le sue parti)

Specie	Identificazione del capo	Data di introduzione	Provenienza (*)	Comune e Provincia	Sintomatologia (**)	
					SI	NO

(*) Se l'animale è di provenienza estera, indicare per esteso il Paese di provenienza.

(**): Indicare se l'animale ha manifestato o meno sintomatologia riferibile a blue tongue.

Nel caso in cui gli animali provenissero da Paesi a rischio per la malattia, devono essere sottoposti a prelievi di campioni.

USCITE NEGLI ULTIMI 3 MESI

(si prega di compilare la tabella in tutte le sue parti)

Specie	Identificazione del capo	Data di uscita	Destinatario degli animali	Comune e Provincia di destinazione

SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE TONGUE**PARTE 3 MONITORAGGIO EFFETTI INDESIDERATI SUCCESSIVI ALLA VACCINAZIONE****1. VACCINAZIONI EFFETTUATE IN AZIENDA****INTERVENTI VACCINALI EFFETTUATI**

Specie animale	Data di vaccinazione	Numero Animali Vaccinati

2. REGISTRAZIONE EFFETTI INDESIDERATI SUCCESSIVI ALLA VACCINAZIONE

Successivamente alla vaccinazione in azienda si sono verificati:

[] ABORTI: data di inizio degli aborti ____/____/____

data inizio monta: ____/____/____

(nel caso di ovi-caprini coincide con la data in cui sono stati messi i maschi assieme alle femmine)

numero di aborti riferiti a partire dalla data di inizio degli aborti: ____

numero di parti regolari a partire dalla data di inizio degli aborti: ____

[] SINTOMI CLINICI: data di inizio dei sintomi clinici ____/____/____

Specie animale	Categoria (agnello, pecora adulta, ariete, ecc.)	Età animali (in mesi)	Data di inizio della sintomatologia	Numero Animali coinvolti	Sintomi riscontrati

N.B. Allegare copie delle schede SBT10 con le quali sono stati inviati i campioni all'IZS.

Rev 1

Gennaio 2003

SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE TONGUE

OSSERVAZIONI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BLUE TONGUE

Visite cliniche effettuate nelle aziende ovi-caprine per il rilievo di sintomi riferibili a Blue-Tongue

ASL : _____ Distretto : _____

Comune	Codice aziendale	Data della visita	Denominazione azienda	Motivo della visita	Latitudine	Longitudine	Num. di capi presenti	Num. di capi visitati	Presenza di sintomi	Num. di capi con sintomi

DST

Richiesta di effettuazione della Profilassi vaccinale

Al Responsabile del Servizio
Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale

Il sottoscritto Cognome Nome.....
in qualità di Proprietario Rappresentante Legale Detentore
dell'allevamento avente la seguente Ragione sociale.....
Codice aziendale..... sito nel Comune di
Via..... Telefono.....

CHIEDE

di poter effettuare la vaccinazione nei confronti della Blue Tongue per il seguente n. di capi appartenenti al proprio allevamento:

Bovini..... Bufalini..... Ovini..... Caprini..... Totale.....

A TAL FINE DICHIARA

- ☐ di volersi avvalere del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente

O

- ☐ di volersi avvalere del Dott.....Med. Veterinario iscritto all'albo
della provincia di n.....Tel cell..... Il quale si
impegna
- a rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo del vaccino;
 - a predisporre un programma di vaccinazione aziendale, nel quale dovranno essere indicati con chiarezza i tempi, le modalità ed il numero di capi, con indicazione delle categoria, oggetto della vaccinazione, anche al fine dell'acquisizione presso l'Azienda Sanitaria Locale delle dosi di vaccino necessarie ;
 - a seguire strettamente tutte le prescrizioni del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - ad eseguire tutti gli altri eventuali interventi correlati alla Campagna di vaccinazione previsti, in primis la registrazione degli interventi vaccinali sul sistema informativo SIEV;
 - a trasmettere al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale tutte le schede di rilevazione degli interventi relativi alla vaccinazione, allegate al protocollo, debitamente compilate, nei tempi previsti e secondo le istruzioni dello stesso Servizio Veterinario dell'ASL..

Li.....

Firma del Richiedente

Firma del Veterinario Aziendale

Visto si Autorizza: Il Responsabile del Servizio Veterinario della
Azienda Sanitaria Locale



PROGRAMMA DI VACCINAZIONE PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)
REGISTRO DI CARICO E SCARICO VACCINO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

ENTE/ISTITUTO (1) _____

TIPO MATERIALE (2) _____ N° LOTTO (3) _____

[illegible]

PAGINA 1 DI ____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. B." or similar, located at the bottom right of the page.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI SEGNALAZIONE AVVERSA ALLA VACCINAZIONE CONTRO LA BLUE TONGUE

L'allevatore segnala al Servizio Veterinario l'inconveniente anche per il tramite del medico veterinario aziendale

ANIMALE MORTO

Il Veterinario di Area A si reca in azienda e provvede alle prime valutazioni del caso; all'inoltro della carcassa all'IZSLT per l'esame autoptico. Compila e trasmette al referente di AREA C la relativa scheda di farmaco—vigilanza ed i rapporti di prova emessi dall'IZS

ABORTO

Il Veterinario di Area A si reca in azienda e provvede all'inoltro del prodotto dell'aborto e dei prelievi sul capo che ha abortito. Compila e trasmette al referente di AREA C la relativa scheda di farmaco—vigilanza ed i rapporti di prova emessi dall'IZS

SINTOMI CLINICI

Il Veterinario di Area A si reca in azienda e provvede a valutare le presunte cause della sintomatologia segnalata. Compila e trasmette al referente di Area C la relativa scheda di farmaco-vigilanza e degli eventuali rapporti di prova emessi dall'IZS su campioni biologici di approfondimento inviati

Il Veterinario di Area C acquisita la documentazione inerente i singoli episodi la trasmette all'Area di Sanità Veterinaria della Regione Lazio

L'Area Sanità Veterinaria Classifica le segnalazioni trasmesse dai S.S. V.V. della Regione Lazio

10/7

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA

SCHEDA ACCETTAZIONE CAMPIONI

INDAGINI PER SOSPETTE REAZIONI AVVERSE ALLA VACCINAZIONE BLUE TONGUE

DATA PRELIEVO _____

RICHIEDENTE: COGNOME _____ NOME _____ TEL. _____

INDIRIZZO _____ FAX _____

UTENTE*: _ LIBERO PROFESSIONISTA _ ASL. _____ 1

ALTRO _____

* Barrare una sola opzione (libero professionista o Ente nel cui ambito si opera)

ATTIVITA' DI PRELIEVO: NOME COGNOME – RAGIONE SOCIALE _____

CODICE AZIENDA ____/____/____ INDIRIZZO _____

PROPRIETARIO: NOME COGNOME – RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____

N° CAMPIONI: _____ TIPO CAMPIONE: _____ SPECIE ANIMALE: _____

- INDAGINE PER SOSPETTE REAZIONI AVVERSE ALLA VACCINAZIONE BLUE TONGUE

PROVE RICHIESTE:

ANNOTAZIONI ANAMNESTICHE:

IL VETERINARIO:



Durata del trattamento/ Esposizione			
Data di Inizio			
Data di fine			
Persona che ha somministrato il medicinale (veterinario, proprietario, altro)			
Pensa che la reazione sia dovuta a questo prodotto?	Si ☐ / No ☐	Si ☐ / No ☐	Si ☐ / No ☐
E' stato informato il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ?	Si ☐ / No ☐	Si ☐ / No ☐	Si ☐ / No ☐

DATA DI INIZIO DELLA SOSPETTA REAZIONE AVVERSA ____ / ____ / ____	Tempo intercorso tra la somministrazione e l'evento espresso in minuti, ore o giorni _____	Numero di soggetti trattati _____	Durata della reazione avversa espressa in <u>minuti, ore o giorni</u> _____
		Numero di soggetti che hanno manifestato reazioni _____	
		Numero di decessi _____	

DESCRIZIONE DELL'EVENTO (*questioni attinenti la sicurezza degli animali o dell'uomo/ l' assenza di efficacia attesa/ i tempi di attesa/ i problemi di impatto ambientale*)

Si indichi anche se la reazione è stata trattata, come, con che cosa e con quale risultato

ULTERIORI DATI RILEVANTI (si prega di allegare ulteriore documentazione se si ritiene necessario es. indagini realizzate o in atto, una copia del referto medico relativo ai casi umani) .

REAZIONE NELL'UOMO

Se il caso riportato si riferisce all'essere umano, si prega anche di compilare i dettagli sull'esposizione sotto-riportati

- Contatto con l'animale sottoposto a trattamento ☐
- Ingestione orale ☐
- Esposizione topica ☐
- Esposizione oculare ☐
- Esposizione per iniezione ☐ dito ☐ mano ☐ articolazione ☐ altro ☐
- Altro(intenzionale....) ☐

Dose di esposizione::

Se non si desidera che il proprio nome ed indirizzo siano inviati al titolare dell'AIC qualora siano richieste ulteriori informazioni, si prega di sbarrare la casella ☐

Data:

Località:

Nome e firma del mittente:

Altro recapito (telefono) (se differente dal numero indicato a pag. 1)